



COMUNE DI TIVOLI



Patrimonio dell'Umanità

AVVISO PUBBLICO PER AGGIORNAMENTO ALL' ELENCO DI FIDUCIA DEGLI AVVOCATI ESTERNI DEL COMUNE DI TIVOLI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III AVVOCATURA

VISTO:

- ~ il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- ~ il Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- ~ l'art. 32 dello Statuto comunale attualmente vigente;

CONSIDERATO:

- ~ il dettato dell' art. 18 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in vigore disciplinante le attribuzioni Dirigenziali in merito ai compiti ed alle funzioni amministrative assegnate;
- ~ il dettato dell' art. 12 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per come da ultimo novellato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 14 gennaio 2015 che così recita: *“Gli incarichi di patrocinio legale sono conferiti in conformità delle disposizioni di cui al Regolamento dell'Avvocatura Comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 22/12/2014 e del Regolamento per la disciplina degli incarichi legali esterni, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22/12/2014. Gli incarichi ad avvocati esterni per consulenza legale dovranno rispettare criteri, limiti e modalità di cui al presente allegato”*;

CONSIDERATA la deliberazione di G.C. n. 149 del 22/12/2014, relativa all'approvazione del *“Regolamento per la disciplina degli incarichi legali esterni”* così come modificato ed integrato con la deliberazione di G.C. n. 56 del 24/03/2015 e, nello specifico, l'art. 1 comma 4 di detto regolamento, che in riferimento al conferimento di incarichi a legali esterni testualmente indica che *“è consentito affidare incarichi esterni di patrocinio, ove ricorrano le seguenti circostanze: nei giudizi di grande importanza e complessità; nei giudizi che richiedono il possesso di titoli o di una particolare specializzazione non ravvisabili nei legali dell'Avvocatura; quando per ragioni contingenti legati ai carichi di lavoro o di opportunità l'Avvocatura non sia in grado di assumere il patrocinio.”*

PRESO ATTO:

- ~ dell' art. 2 del medesimo regolamento concernente le modalità di affidamento il quale testualmente recita: *“La Giunta Comunale approva ed autorizza la costituzione in giudizio dell'Ente, sulla base di proposta di deliberazione del Dirigente dell'Avvocatura, nella quale dovranno essere evidenziate le motivazioni che giustifichino il ricorso alla procedura di affidamento dell'incarico all'esterno dell'ente, previa verifica della relativa copertura finanziaria.*

A tal uopo, a generali fini di trasparenza e per garantire la massima professionalità degli incarichi, è costituito un elenco aperto di professionisti, di studi associati nonché di società tra professionisti, disponibili ad accettare incarichi professionali.

Tutti i professionisti interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da questo Ente, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale.

Nella domanda i professionisti dovranno dichiarare di accettare tutte le disposizioni del presente Regolamento.

L'elenco, approvato con Determinazione Dirigenziale, è distinto in cinque sezioni di contenzioso:

A. Civile;

B. Lavoro;

C. Amministrativo;

D. Penale;

E. Tributario.

Ogni professionista potrà richiedere l'iscrizione ad una sola sezione.

Per la Formazione e aggiornamento dell'elenco il Comune predispose apposito avviso e ne dà divulgazione, anche inviandolo ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto della Corte d'Appello di Roma, e precisamente ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri e Viterbo.

- ~ altresì dell'art. 4, comma 1, del medesimo regolamento concernente le modalità di affidamento il quale testualmente recita: *“Dopo l'adozione della deliberazione di Giunta Comunale, che autorizza la costituzione in giudizio dell'ente tramite ricorso alla procedura di affidamento dell'incarico all'esterno, il Dirigente dell'Avvocatura Comunale provvede ad effettuare il sorteggio di n. 5 (cinque) professionisti iscritti nella opportuna sezione della categoria di contenzioso e procede, immediatamente dopo, alla richiesta di preventivo di spesa, determinato sulla base delle voci di cui all'Allegato A del DM 55/2014, con indicazione degli importi per le singole fasi del giudizio e delle eventuali variazioni in diminuzione o in aumento dei valori medi di liquidazione”.*
- ~ altresì dell'art. 4, comma 2, del medesimo regolamento concernente le modalità di affidamento il quale testualmente recita: *“Il nominativo del professionista da incaricare, previo confronto comparativo dei curricula e del preventivo di spesa, avviene nel rispetto dei seguenti principi:*
 - a) anzianità di iscrizione all'albo professionale;*
 - b) specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum;*
 - c) attività professionale svolta presso enti locali;*
 - d) progetto di parcella presentato”.*

Che l'Ente in persona del Dirigente del Settore III Avvocatura ex art. 107 del T.U. EE. LL. ed art. 18 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con la determinazione che precede, ritenendo di doversi informare a principi di obiettività, trasparenza, buon andamento, imparzialità, merito e non discriminazione nella scelta dei legali esterni a cui conferire l'incarico per la difesa delle ragioni del Comune e, al fine di uniformare a tali criteri il procedimento amministrativo sotteso, ha approvato l' **“AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DI FIDUCIA DEGLI AVVOCATI ESTERNI DEL COMUNE DI TIVOLI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE”** con allegato il relativo modulo di domanda di iscrizione;

A tal fine

RENDE NOTO

di dare avvio alla procedura di aggiornamento dell'Albo degli Avvocati di fiducia cui conferire incarichi di patrocinio e consulenza legale del Comune di Tivoli nei limiti di cui all'art. 2, comma 5 del "Regolamento per la disciplina degli incarichi legali esterni" di cui alla deliberazione di n. 149 del 22/12/2014, nonché alla deliberazione di G.C. n. 56 del 24/03/2015 per i seguenti rami del diritto:

- A. civile;
- B. lavoro;
- C. amministrativo;
- D. penale;
- E. tributario.

PER COLORO CHE RISULTASSERO GIÀ ISCRITTI NON SARÀ NECESSARIO RIPRESENTARE ALCUNA DOMANDA (a tal fine viene pubblicato in uno con il presente atto l'elenco attuale), MA SOLTANTO IL MODULO ALL. "B" – DICHIARAZIONE DI PERMANENZA DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI FIDUCIA DEGLI AVVOCATI ESTERNI DEL COMUNE DI TIVOLI.

1. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE IN AGGIORNAMENTO

Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo gli avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico ovvero equipollente
- b) iscrizione all'Albo degli Avvocati
- c) iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati abilitati all'esercizio della professione avanti le Magistrature Superiori ex art. 33 del R.D.L. 1578/1933 ed art. 22 Legge 247/2012 per la categoria contenziosi "E. tributario" quale requisito speciale e necessario nel caso di specie, visto l'articolo 11, comma 3, del D.lgs. 546/1992;
- d) inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione.
- e) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con il Comune di Tivoli;
- f) assenza di condizioni di incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dalla normativa vigente;
- g) non aver pendente contenzioso o assunto incarico legale contro il Comune di Tivoli, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti siano loro persone giuridiche o fisiche;
- h) di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi di cui al Libro IV, Titoli II, Capo I del Codice Penale anche con sentenza non passata in giudicato ed altresì che non sia stata pronunciata in Suo danno una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- i) di non aver riportato nei due anni antecedenti provvedimenti disciplinari al di sopra della censura e di non aver in corso provvedimenti disciplinari che prevedano la sanzione *ex lege* 247/2012;
- j) di essere assicurato per il rischio dell'attività professionale;
- k) dichiarazione di presa conoscenza ed accettazione del presente Regolamento

In caso di studi associati ovvero di società tra professionisti i requisiti previsti dovranno essere posseduti da ciascun componente lo studio medesimo ovvero dalla s.t.p. .

I requisiti per ottenere l'iscrizione all'Albo devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso, per la presentazione delle domande di ammissione, nonché

mantenuti per tutta la durata di validità dell'iscrizione di cui al successivo punto 2 e, comunque, per tutta la durata di espletamento dell'incarico professionale;

2. VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione all'albo ha validità biennale, salvo proroga.

Alla scadenza potranno essere inserite nuove iscrizioni a seguito di pubblicazione di apposito nuovo avviso.

Coloro che non hanno più interesse all'iscrizione negli elenchi dovranno richiedere la cancellazione del proprio nominativo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Dirigente del Settore III Advocatura, ovvero in caso di vacanza al Segretario Generale del Comune di Tivoli presso la sede dell'ente in Tivoli – 00019 – P.za del Governo 1, oppure con posta elettronica certificata all'indirizzo advocatura@pec.comune.tivoli.rm.it

3. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione all'albo dovrà contenere obbligatoriamente l'indicazione, al massimo, di numero uno (1) ambito di competenza specifica per i quali l'istante ritiene di proporsi.

Alla domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, vanno allegati:

- a) Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
- b) Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

La domanda e gli allegati relativi dovranno essere inviati *con comunicazione di posta elettronica certificata, entro il 31 Luglio 2017, all'indirizzo p.e.c. advocatura@pec.comune.tivoli.rm.it. La domanda e i relativi allegati dovranno pervenire, esclusivamente, in formato pdf ed essere debitamente firmati digitalmente con codifica PAdES (pertanto esclusa codifica CAdES, P7M) pena esclusione della domanda. L'oggetto della comunicazione di posta elettronica certificata dovrà riportare l'espressa ed obbligatoria indicazione che trattasi di domanda di iscrizione all' **ELENCO DI FIDUCIA DEGLI AVVOCATI ESTERNI DEL COMUNE DI TIVOLI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE***

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza del presente avviso o di riaprire il termine stesso, di revocare, nonché di disporre in ogni momento l'esclusione dagli elenchi di un candidato per difetto dei requisiti prescritti.

L'Amministrazione ha facoltà di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, nella eventuale documentazione allegata e/o nel curriculum, pena esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità civile e penale che da ciò deriva.

Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, l'incarico si riterrà immediatamente decaduto con responsabilità del professionista per le dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme civili e penali e la conseguente possibilità di richiesta di risarcimento da parte dell'Ente.

Le domande incomplete potranno essere sanate entro e non oltre cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta da parte del Comune di Tivoli.

4. PREDISPOSIZIONE ELENCO

L'elenco aggiornato sarà pubblicato, mediante determina del Dirigente del Settore III Advocatura, sull'Albo Pretorio del Comune di Tivoli nonché sul sito istituzionale dell'Ente, entro in termine di gg. 30 (trenta) dalla scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione (termine, quest'ultimo, di natura non perentoria, in quanto influenzato sia dal numero delle domande pervenute, sia dall'istruttoria delle medesime volta all'appuramento di eventuali cause di esclusione e/o incompatibilità di cui all'art. 1 del presente Avviso).

5. MODALITA' DI ISCRIZIONE

All'elenco saranno iscritti tutti coloro che presenteranno la relativa domanda e in possesso dei requisiti prescritti.

A tal fine nel curriculum dovranno essere specificati il possesso del diploma di laurea con la votazione riportata, l'eventuale diploma di specializzazione, ove conseguito, il numero e la tipologia delle esperienze di patrocinio legale già espletate o in corso e, in ogni caso, ogni elemento dimostrante la professionalità acquisita nel ramo giuridica prescelto.

Dell'avvenuta iscrizione sarà fornita informativa ai professionisti per il tramite del Dirigente del Settore III Avvocatura.

6. PRINCIPIO DI ROTAZIONE E DI UTILIZZO DELL'ELENCO

Il Dirigente dell'Avvocatura comunale procederà all'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico nel rispetto dei principi di rotazione, la natura specifica dell'incarico da conferire e dell'esperienza maturata nel ramo di riferimento (civile,lavoro, penale, amministrativo e tributario).

In base alla tipologia della causa da patrocinare verranno affidati un massimo di dieci incarichi per categoria all'anno ad ogni avvocato, a meno che il professionista non sia l'unico per la categoria (civile, lavoro, penale, amministrativo, tributario): nel caso di affidamento di incarico nei gradi successivi del giudizio ovvero procedimenti incidentali, gli stessi verranno valutati come un unico incarico essendo collegati all'incarico originario di cui costituiscono evoluzione e sviluppo.

7. AFFIDAMENTI FIDUCIARI DI CARATTERE ECCEZIONALE

L'Ente sceglie per l'affidamento di incarichi esterni relativi alle proprie cause Avvocati iscritti all'albo nella relativa categoria, fatta salva anche per ragioni motivate di urgenza e necessità, la facoltà di scegliere altri Avvocati non iscritti nei predetti elenchi laddove la particolarità e l'importanza del contenzioso o richiedenti specifica specializzazione giustifichi un affidamento fiduciario a professionisti e studi legali di chiara e notoria fama anche se non iscritti nell'elenco.

8. DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO

La predisposizione dell'elenco, al fine di procedere ad affidamenti a professionisti esterni, non è in alcun modo vincolante per il Comune di Tivoli in quanto meramente residuale e necessario solo nei limiti di cui all'art. 1, comma 4 del "*Regolamento per la disciplina degli incarichi legali esterni*" di cui alla deliberazione di G.C. n. 149 del 22/12/2014 e dell'art. 14 del "*Regolamento dell'Avvocatura Comunale*" approvato con deliberazione della G.C. n. 150 del 22/12/2014 fermo restando il primario compito istituzionale difensivo e di consulenza in capo all'Avvocatura interna dell'Ente.

In tal senso l'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale conferimento.

La formazione dell'elenco è finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali specialistici.

Ciascun incarico sarà conferito, previa istruttoria dell'Avvocatura ai sensi della vigente normativa di legge e del presente avviso, mediante delibera della Giunta Comunale e mandato ad litem e/o lites sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Ente.

Il professionista selezionato dovrà svolgere l'incarico fornendo tempestivamente, e comunque su richiesta, aggiornamenti e informazioni sul procedimento, inviando copia delle memorie difensive e dei principali atti prodotti.

Il compenso professionale non potrà superare i valori previsti per scaglione di riferimento, diminuiti del 10%, previsti dalle tabelle allegate al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, "Regolamento recante determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".e comunque non potrà eccedere i valori medi di liquidazione colà riportati per ogni fase.

Al contempo fermi i parametri di compensi per come appena riportati ogni professionista dovrà sottoscrivere un disciplinare contenente l'accordo economico con il Comune di Tivoli, il quale entro i sopradetti limiti dovrà essere convenuto ai sensi dell'art. 2233 c.c. per ogni singolo incarico.

Nel caso di esito negativo della causa per l'Ente detti valori medi sono diminuiti del 50% per cento.

La liquidazione della prestazione avverrà dietro presentazione di fattura elettronica per l'attività professionale svolta.

In tal senso e al fine di adempiere alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti in materia di impegni di spesa e di corretto procedimento contabile, il professionista selezionato, al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà fare pervenire all'Ufficio Legale dell'Ente, notula presuntiva dei compensi, come modulati ex comma 5 del presente articolo.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., si informa che:

- a) il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura dell'albo per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
- b) il trattamento sarà effettuato dall'Avvocatura Comunale nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
- c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
- d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale;
- e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs n. 196/2003;

6

10. PUBBLICITA'

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Tivoli e inserito nel sito internet istituzionale dell'Ente, nonché trasmesso ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto della Corte d'Appello di Roma, e precisamente ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri e Viterbo per maggiore pubblicità ed informazione.

Per ogni eventuale notizia inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al Funzionario Avvocato Coordinatore – Avv. Martina Ramondo tel. 0774/453370 – indirizzo email: m.ramondo@comune.tivoli.rm.it

Tivoli, 08 giugno 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III AVVOCATURA
(Avv. Enrico Iannucci)